

COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 36 del 21/05/2014

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO	X		OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA	X	
CAVALLINI CRISTINA		X	SOLIMEO GIOVANNA	X	
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA	X		VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 16

Assenti 1

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1 , comma 169 della legge finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27/12/2006, con il quale viene stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 12 della legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali coincide con la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio preventivo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30/04/2014, ed il successivo decreto M.I. del 30/04/2014 che ha, ulteriormente, differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO CHE l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

PRESO ATTO CHE, con propria deliberazione n. 35 del 21/05/2014, è stato approvato il nuovo Regolamento TASI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19/05/2014, e le motivazioni in essa contenute, con la quale sono state proposte, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2014, le aliquote e detrazioni relative alla TASI;

DATO ATTO CHE il comma 704 (legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti) istitutivo della TARES, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;

VISTI i commi sotto riportati del già citato art. 1 della L. n. 147/2013:

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TENUTO CONTO CHE, per "servizi indivisibili", s'intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico e i cui costi non siano coperti da entrate specifiche e che possono essere distinti in due tipi:

- **servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali:** sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo.
- **servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali:** sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.

Rientrano pertanto nei servizi indivisibili dei Comuni, ad esempio:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- illuminazione stradale pubblica
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;

RITENUTO di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
<u>Illuminazione Pubblica</u>	329.999,07
<u>Manutenzione strade - Viabilità</u>	34.504,56
<u>Verde pubblico e tutela dell'ambiente</u>	221.090,20
<u>Sicurezza del cittadino</u>	426.380,39
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	1.011.974,22

PRESO ATTO che il comma 731 dell'art. 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che "Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.";

RICHIAMATI:

- il comma 676, 677 e 678 della sopra citata legge di Stabilità 2014 ed, in particolare, le disposizioni del comma 677, laddove recita:
 - “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 - Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere **il 2,5 per mille**.
 - Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo **0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e all'unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;
- Le disposizioni del comma 678 laddove stabilisce che “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille)”;

PRESO ATTO CHE:

- dal 1° gennaio 2014 non si applica più l'IMU sulle abitazioni principali e assimilate diverse da quelle aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con conseguente perdita di gettito stimata in circa 560.000 €;
- con propria deliberazione n. 25 del 14/04/2014, il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014, come sotto riepilogate:
 - Abitazioni principali, unicamente per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7): 0,45%;
 - Terreni agricoli: 1,06%;
 - Aree fabbricabili: 1,06%;
 - Altri immobili: 1,06%;
 - **Detrazione** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come sopra specificato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta: € 200,00 (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione);
- Ai sensi del sopra richiamato comma 677 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, nella determinazione delle aliquote TASI è necessario rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Poiché per le abitazioni principali aventi categoria catastale diversa dalle A/1, A/8, A/9, l'aliquota 2013 deve essere considerata pari a zero, in quanto tali immobili sono stati esentati dall'imposta, l'aliquota massima TASI applicabile per il 2014 per le abitazioni principali è pari al 2,5 per mille, oltre ad una eventuale maggiorazione fino allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU. Per maggior chiarezza, quanto sopra esposto viene schematicamente riassunto nella tabella sotto riportata:

Tipologia Immobili	Aliquota Max Applicabile IMU Per mille	Aliquota Deliberata IMU Per mille	Differenza tra aliq. Max e Aliq. Deliberata Per mille	Aliq. Max TASI Per 1000	Maggiorazione applicabile ai fini TASI Per mille	Aliquota max applicabile a TASI Per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze escluse cat. A/1, A/8, A/9	6,0	0	6,0	2,5	0,8	3,3
Abitazioni principali e relative pertinenze Cat. A/1, A/8, A/9	6,0	4,5	1,5	1,5	0	1,5
Altri immobili diversi da abitaz. Principali	10,6	10,6	0	0,00	0,8	0,8
Fabbricati Strumentali all'Agricoltura	2,0	2,0	0	1,0	0	1,0

CONSIDERATO CHE le aliquote deliberate ai fini IMU, applicabili agli immobili diversi dall'abitazione principale, sono già pari a quelle massime, ovvero al 10,6 per mille;

RITENUTO CHE il gettito TASI a copertura parziale dei servizi indivisibili, sulla base delle simulazioni effettuate, possa essere ottenuto applicando sulle abitazioni principali (e relative pertinenze) di categoria diversa dalle A/1, A/8, A/9, l'aliquota del 3,3 per mille (pari alla somma tra 2,5 per mille e 0,8 per mille) introducendo nel contempo detrazioni d'imposta calcolate secondo i criteri di cui al sopra richiamato comma 677 della legge di stabilità 2014, come sotto determinate:

Rendita catastale	Valore catastale = Rendita X 168	Detrazione
Minore o uguale a 208,333	Minore o uguale a 35.000,00	80,00
> 208,333 < 297,61	>= 35.001,00 <= 50.000,00	50,00
> 297,61 < 416,66	>= 50.001,00 <= 70.000,00	25,00
> 416,66 <= 476,19	> 70.000,00 <= 80.000,00	10,00
> 476,19	> 80.000,00	0,00

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014:

- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota base di cui al comma 676 (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014;
- Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui al 31 maggio 2014 sia pubblicata nella apposita sezione del portale del federalismo fiscale del sito informatico del Ministero delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, ai cui fini il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 23 maggio 2014;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

SENTITI gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale, n. 35 del 21/05/2014, essendo stata effettuata un'unica discussione per entrambi i punti, aventi entrambi ad oggetto la TASI. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESENTI in aula n. 16, assenti n. 1 (Cavallini) componenti del Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Boninsegna, Casaro), astenuti n. 2 (Gottani, Zucchi), espressi in forma di legge;

TUTTO ciò premesso;

DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni TASI, sotto riepilogate:

ALIQUOTE

Abitazioni principali e relative pertinenze diverse da A1, A8, A9 :	3,3 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1, A8, A9	1,5 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Altri Immobili e aree edificabili	0,0

DETRAZIONI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI DIVERSE DALLE CATEGORIE A/1-A/8-A/9

Rendita catastale	Valore catastale = Rendita X 168	Detrazione
Minore o uguale a 208,333	Minore o uguale a 35.000,00	80,00
> 208,333 < 297,61	>= 35.001,00 <= 50.000,00	50,00
> 297,61 < 416,66	>= 50.001,00 <= 70.000,00	25,00
> 416,66 <= 476,19	> 70.000,00 <= 80.000,00	10,00
> 476,19	> 80.000,00	0,00

- 2) **DI PRECISARE CHE** l'aliquota sulle abitazioni principali sopra riportata, pari al 3,3 per mille, è data dall'applicazione dell'aliquota massima prevista, pari al 2,5 per mille, oltre alla maggiorazione massima applicabile, pari allo 0,8 per mille;
- 3) **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a pubblicare, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del sito informatico del Ministero delle Finanze, la presente deliberazione entro il 31 maggio 2014, provvedendo a tal fine ad effettuare l'invio entro il 23 maggio 2014;
- 4) **DI DICHIARARE**, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Boninsegna), astenuti n. 3 (Casaro, Gottani, Zucchi), espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 21/05/2014



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Data 21/05/2014



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 23 MAG. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino
